

AVV. PAOLO DORIA

12 maggio 2021

**LA DEONTOLOGIA FORENSE E IL RUOLO SOCIALE
DELL'AVVOCATO: PRINCIPI E PROSPETTIVE**

1. La funzione sociale dell'avvocato e la deontologia forense

Secondo la concezione della gente comune la funzione dell'avvocato sarebbe quella di vincere le cause, per *fas et nefas*, ovverosia senza alcuna indagine sulla fondatezza giuridica delle pretese azionate, e senza alcuna considerazione di tipo etico, pubblico e deontologico.

L'avvocato non è visto come un autentico promotore di legalità perché non gli è generalmente riconosciuta la funzione di elemento indispensabile del processo per rappresentare al meglio gli interessi del proprio assistito per il fine ultimo del miglior funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

E così accade sovente che l'avvocato si presti ad accettare qualsiasi incarico dal proprio cliente, confidando in due antichi principi: *habent lites sidera sua* e *iura novit curia*.

Si tratta, però, di una impostazione inaccettabile per l'avvocato che deve svolgere una funzione pubblica nell'ambito della società moderna

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

(esercita un servizio di pubblica necessità – art. 359 c.p. – di rilievo costituzionale – art. 24 Cost.).

Lo stesso codice deontologico forense impone all'avvocato, in base agli articoli 23 e 66, di non consigliare o proporre azioni illecite o fraudolente, oppure inutilmente gravose o vessatorie per la controparte. Quindi, è necessario un adeguato studio preliminare della questione giuridica partendo dallo studio del caso concreto.

Prima, però, è necessario chiarire il concetto della deontologia forense.

La deontologia è il complesso delle regole di condotta che devono essere rispettate nell'attività professionale.

Queste regole si riferiscono al diritto, all'etica e alla prassi forense (il c.d. triangolo di Danovi).

Nel nostro sistema esiste un ordinamento giuridico professionale che comprende la legge professionale - n. 247/2012 - e le altre norme che regolano la professione (il c.d. diritto forense).

Nell'ambito di questo ordinamento vi sono norme particolari (ad esempio sull'iscrizione agli albi) e poi vi sono le norme deontologiche.

La giuridicità dell'ordinamento professionale e delle norme deontologiche è data dal fatto che la violazione di tali norme comporta sanzioni giuridiche (art. 22 cod. deont. for.).

Il problema della valenza giuridica delle regole deontologiche, che non sono approvate con provvedimenti legislativi ma con delibera del C.N.F., è stato a lungo oggetto di contrastanti interpretazioni.

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

La tesi che considera le regole deontologiche come vere e proprie norme giuridiche è stata infine abbracciata dalle s.u. della S.C. con la nota sentenza 20/12/2007 n. 26810 ed ora nessuno dubita più che questa sia l'interpretazione corretta (in senso conforme *C. Cass. s.u. n. 18695/2011; C. Cass. s.u. n. 10875/2008; C. Cass. n. 13078/2004; C. Cass. n. 5776/2004; C. Cass. n. 8225/2002*).

Ora la fonte dell'obbligo normativo dettagliato dalla norma deontologica è il principio generale contenuto nel 4° comma dell'art. 2 della Legge Professionale che prescrive espressamente il dovere di rispettare le *"regole deontologiche"*. Il 3° comma dell'art. 3 della L.P. impone all'avvocato il dovere di osservare *"le norme di comportamento"* del codice deontologico e la stessa norma consente espressamente al C.N.F. di emanare il codice deontologico da pubblicarsi in G.U.

L'interpretazione della regola deontologica come norma giuridica pone il principio secondo il quale l'avvocato che trasgredisca un precetto deontologico in connessione con il mandato viola gli obblighi contrattuali con il cliente-assistito e risponde sia in sede disciplinare che civile.

Peraltro, la dignità normativa delle regole deontologiche pone un problema di responsabilità civile dell'avvocato anche extracontrattuale. Infatti, una volta riconosciuta la natura normativa delle norma deontologica, il mancato rispetto del precetto deontologico rappresenta anche illecito aquiliano.

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

2. Ma la funzione sociale dell'avvocato implica solo il rispetto della deontologia forense? L'etica professionale e la responsabilità sociale dell'avvocato.

E' in atto ormai da diversi anni un tentativo di superamento della concezione tradizionale della deontologia forense come unico sistema di regole di condotta dell'avvocato.

La deontologia, ma è più corretto parlare di etica professionale, è essenzialmente diritto vivente, in quanto assume concretezza in regole create dalla giurisprudenza per disciplinare i singoli casi della vita professionale. Del resto, per decenni la fonte normativa della deontologia forense, prima dell'approvazione del codice deontologico del 1997, era costituita dai principi generali conosciuti dalla giurisprudenza disciplinare.

Perciò, bisogna trarre dai principi generali regole adeguate alle esigenze della vita sociale e interpretare le norme positive in modo conforme alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nozza) e alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Bisogna superare l'opinione che vede l'attività dell'avvocato esclusivamente vincolata all'interesse del cliente e circoscritta al rapporto privatistico instaurato con l'accettazione del mandato.

Il preambolo della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona e perciò fonte di diritto comunitario primario, indica che il godimento dei diritti fondamentali fa sorgere nuovi doveri e responsabilità nei confronti degli altri, come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

Il Codice di deontologia degli avvocati europei approvato dal CCBE (Consiglio degli ordini europei) nel 1988 indica tra i doveri dell'avvocato anche quelli verso la società affinché una professione libera e indipendente costituisca garanzia di tutela dei diritti dell'uomo nei confronti dello stato e degli altri poteri politici, economici e finanziari.

Il nostro codice deontologico prevede all'art. 10 (art. 7 nel testo previgente) che l'avvocato debba adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Inoltre, il 2° comma dell'art. 3 della L.P. prescrive il rispetto dei doveri di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, *“tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”*. La norma è ripetuta dal 1° comma dell'art. 9 del codice deontologico.

Questo nuovo sistema normativo impone doveri e responsabilità che investono direttamente il ruolo degli avvocati nella società, in quanto ad essi spetta la tutela dei diritti inviolabili delle persone, anche estranee al processo e della collettività.

In questo consiste la responsabilità sociale dell'avvocato che dovrebbe essere compresa nella deontologia forense, spostando il baricentro dell'attenzione etica dalla concezione privatistica della professione forense al ruolo pubblico e sociale dell'avvocato.

La responsabilità sociale dell'avvocato significa che in nessun caso l'adempimento del mandato possa comportare la violazione dei diritti

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

garantiti dalla Carta di Nizza, in particolare quello della dignità della persona umana. Non basta rispettare le regole della professione, ma l'etica della responsabilità sociale implica la valutazione delle conseguenze delle proprie azioni anche nell'ambito del mandato professionale.

3. Cenni in tema del nuovo codice deontologico forense del 2014

Il nuovo codice deontologico forense è stato approvato con delibera del C.N.F. del 31 gennaio 2014, è stato pubblicato in G.U. il 16 ottobre 2014 ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2014.

Le caratteristica innovativa rispetto al testo previgente è la tipizzazione degli illeciti disciplinari, sia in relazione alla condotta che alla sanzione, in applicazione del principio di legalità e di tassatività, così come è stato previsto dal 3° comma dell'art. 3 della Legge Professionale.

In precedenza si riteneva che il principio di legalità non si applicasse alle sanzioni disciplinari e che il giudice deontologico non fosse obbligato a rispettare il principio di tassatività.

Ora non sono previste sanzioni solo per i principi generali.

Il codice consta di 73 articoli ed è strutturato in sette titoli:

- I: Principi generali (artt. 1-22)
- II: Rapporti con il cliente e la parte assistita (artt. 23-37)
- III: Rapporti con i colleghi (artt. 38-45)
- IV: Doveri dell'avvocato nel processo (artt. 46-62)
- V: Rapporti con terzi e controparti (artt. 63-68)

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

- VI: Rapporti con le istituzioni forensi (artt. 69-72)
- VII: Disposizione finale (art. 73)

E' stata abbandonata la distinzione tra regole generali e canoni complementari che contraddistingueva il vecchio codice e che consentiva di collegare i principi ai comportamenti concreti.

E' stata introdotta opportunamente la distinzione tra cliente (che è colui che stipula il contratto di patrocinio) e l'assistito (che è colui a favore del quale viene svolta l'attività professionale).

In questa sede è impossibile affrontare l'esame dell'intero impianto normativo, ma si opta per l'esame dei doveri di diligenza (nello studio del caso) e di informazione nei rapporti con il cliente.

IL DOVERE INFORMATIVO DI CUI ALL'ART. 27 COD. DEONT.:

- **BISOGNA INDICARE LE CARATTERISTICHE E L'IMPORTANZA DELL'INCARICO, LE ATTIVITA' DA ESPLETARE E LE POSSIBILI SOLUZIONI**
- **BISOGNA INFORMARE IL CLIENTE SULLA PREVEDIBILE DURATA DEL PROCESSO E SUGLI ONERI (COSTI DEL PROCESSO)**
- **SE RICHIESTO, DEVE ESSERE PROPOSTO IL PREVENTIVO PER IL COMPENSO PROFESSIONALE**
- **BISOGNA INFORMARE DELLA POSSIBILITA' DI ACCEDERE AL GRATUITO PATROCINIO, DELLA POSSIBILITA' O OBBLIGATORIETA' DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (D. LGS. N. 28/2010) E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA (LEGGE N. 162/2014)**

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

- **BISOGNA RENDERE NOTI GLI ESTREMI DELLA POLIZZA DA R.C. PROFESSIONALE (art. 12 L.P.)**
- **E' NECESSARIO, SU RICHIESTA DEL CLIENTE O DELLA PARTE ASSISTITA, DARE PUNTUALI INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL MANDATO E FORNIRE COPIA DI TUTTI GLI ATTI E I DOCUMENTI, ANCHE PROVENIENTI DA TERZI, RIGUARDANTI L'OGGETTO DEL MANDATO E LA SUA ESECUZIONE**
- **BISOGNA AVVISARE DELLA NECESSITA' DI COMPIERE ATTI PER EVITARE PRESCRIZIONI O DECADENZE**
- **INFINE BISOGNA RIFERIRE ALLA PARTE ASSISTITA IL CONTENUTO DI QUANTO APPRESO LEGITTIMAMENTE NELL'ESERCIZIO DEL MANDATO.**

IL CASO PROPOSTO

Il sig. Tizio espone al Consiglio dell'Ordine di Vicenza, che provvede alla trasmissione ai sensi del 4° comma dell'art. 50 L.P. al Consiglio Distrettuale di Disciplina, quanto segue.

Nel 1998 le sorelle e la madre avevano avviato nei suoi confronti una causa civile con l'assistenza dell'avv. Caio. La causa si era conclusa con la sentenza n. 15000/11 del Tribunale di Vicenza. Nella primavera del 2012 l'avv. Caio lo contattava per proporgli una causa nei confronti del Ministero della Giustizia per l'eccessiva durata del processo; Tizio si recava presso lo studio dell'incolpato, firmava il mandato in duplice originale prima della redazione dell'atto e se ne andava senza avere copia del ricorso. Il medesimo esponente rimaneva all'oscuro delle vicende della causa fino al luglio del 2019, quando riceveva un avviso dalla Corte d'Appello di Trento che gli comunicava l'emissione di un vaglia cambiario a suo favore di € 14.500,00. Il 4/8/2019 l'esponente si recava presso lo studio dell'avv. Tizio che gli esibiva il titolo e lo invitava a recarsi il giorno

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

successivo presso l'agenzia della Banca Popolare posta sotto il proprio studio, per incassare il vaglia e suddividere l'importo: € 10.000 sarebbero andati all'avvocato, € 4.500 al cliente. Tizio precisa che, nel frattempo, ad aprile e negli stessi giorni di fine luglio 2019, l'avv. Caio gli aveva notificato un nuovo atto di precetto per porre in esecuzione la nota sentenza n. 15000/11 del Tribunale di Vicenza, patrocinando la sorella controparte. L'esponente nega di aver mai sottoscritto con il legale un accordo di suddivisione del risarcimento eventualmente riconosciuto dalla Corte d'Appello di Trento e riferisce di avere appreso che la medesima autorità giudiziaria aveva riconosciuto, con il decreto del 2010, oltre all'importo di € 14.500, altri € 1.100 per diritti e onorari distratti a favore dei difensori. L'esponente, infine, si duole del fatto che, a proprio avviso, l'avv. Caio aveva utilizzato un mandato conferito per lo svolgimento del processo al diverso fine di estendervi successivamente un patto di quota lite.

L'avvocato Caio, nelle proprie osservazioni inviate al Consigliere Istruttore ai sensi del 2° comma dell'art. 58 L.P., riferisce di aver contattato per telefono Tizio semplicemente per informarlo dell'esistenza di un suo diritto da tutelare. Il legale sostiene che l'estensione di un patto di quota lite in foglio con mandato a margine sottoscritto dal cliente fosse all'epoca regolare e che in ogni caso la suddivisione del compenso fosse equa, considerata l'importanza e la difficoltà della causa. Pertanto, a buon diritto trattiene il vaglia della Corte d'Appello fino a quando non sia pagato con le modalità concordate.

Infine, il legale dichiara che la notifica dell'atto di precetto contro Tizio, eseguita dai collaboratori di studio, ancorchè a propria firma, fosse avvenuta a sua insaputa, indicando come testimoni le segretarie.

I profili di responsabilità

Il caso proposto postula diversi profili di responsabilità deontologica che meritano di essere trattati separatamente.

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

Si ipotizzano i seguenti capi di incolpazione su cui eventualmente individuare le corrette norme deontologiche asseritamente violate.

L'avv. Caio appare passibile di rilievo disciplinare per:

- a) *Avere contattato direttamente, al fine di sollecitare il conferimento dell'incarico professionale a proprio favore, il sig. Tizio, controparte di proprie assistite in un precedente procedimento condotto con il proprio patrocinio.*
- b) *Avere proposto a Tizio di promuovere un procedimento ex art. 3 della legge n. 89/2001, per il ritardo nello svolgimento del processo iniziato nel 1998 e concluso con la sentenza n. 15000/11 del Tribunale di Vicenza, pur avendo rappresentato in detto procedimento le controparti.*
- c) *Avere formato un documento sottoscritto dal cliente ad altro scopo, al fine di far figurare un accordo sul compenso manifestamente sproporzionato a proprio favore, avendo previsto un corrispettivo commisurato al 70% del danno eventualmente riconosciuto dalla Corte di Appello di Trento, al netto degli interessi e delle spese.*
- d) *Avere omesso di informare il cliente Tizio delle attività svolte nel procedimento avanti la Corte d'Appello di Trento.*
- e) *Avere indebitamente trattenuto, dopo aver percepito direttamente per distrazione gli onorari e le spese di causa liquidati in € 1.100 dalla Corte d'Appello, il vaglia cambiario emesso per € 14.500,00 a favore del sig. Tizio, al solo fine di costringere il cliente ad ottemperare l'illegittimo accordo sul compenso sopraindicato, rifiutandosi di consegnare il titolo nonostante i reiterati solleciti.*
- f) *Avere promosso una nuova azione esecutiva a carico del sig. Tizio, notificando un atto di precetto per conto della precedente controparte, in relazione al medesimo titolo costituito dalla sentenza n. 15000/11 del Tribunale di Vicenza per cui l'incolpato aveva prestato la precedente opera professionale, mentre era ancora in corso il rapporto professionale con il predetto Tizio.*

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

Capo A

La responsabilità dell'avv. Caio per essersi offerto al sig. Tizio perché gli conferisse quell'incarico, discende dalla violazione delle regole generali di rispetto della correttezza, della dignità e del decoro della professione: è vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata rivolta ad una determinata persona per uno specifico affare. Non può essere assolutamente condiviso l'assunto secondo cui l'offerta della propria prestazione professionale tramite telefonata al potenziale cliente rappresenterebbe l'espressione della facoltà dell'avvocato di informare il cittadino dell'esistenza di propri diritti da tutelare, nell'ambito di una prestazione di servizi: il contattare direttamente il cliente non costituisce una facoltà dell'avvocato, ma è una condotta espressamente vietata dal codice deontologico, visto l'art. 37, 4° comma.

Capo B

L'avvocato non può assumere incarichi in conflitto di interessi ai sensi dell'**art. 24 del codice deontologico forense**. In particolare l'illecito rappresentato pare configurare la violazione sia del 1° comma che dell'ultima parte del 3° comma della norma citata. Nella fattispecie è però sostenibile che, essendo il procedimento ai sensi della legge Pinto iniziato dopo la conclusione di quello civile del Tribunale di Vicenza, sia dubbia la sussistenza del conflitto di interessi, avendo i due procedimenti oggetti del tutto diversi.

Capo C

All'epoca della formazione del documento, nel 2012, il divieto di patto di quota lite, sancito dall'art. 45 del codice deontologico e dall'art. 2233 c.c., era stato abrogato per effetto dell'art. 2, comma 3 *bis* del d.l. n. 223/2006, convertito con modifiche dalla legge n. 248/2006. Pertanto, la violazione di tale divieto, poi reintrodotta dal 4° comma

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

dell'**art. 13 della L.P.** e dal 2° comma dell'**art. 25 del cod. deont. for.**, non può essere contestata all'incolpato, perché non era vigente all'epoca dei fatti.

Tuttavia vi sono altri profili di responsabilità.

In primis viene in rilievo la condotta dell'avv. Caio che ha utilizzato un mandato *ad litem* conferito in bianco per apporvi di proprio pugno un presunto accordo sul compenso peraltro non specificamente sottoscritto dal cliente.

In secundis, emerge la violazione dell'**art. 45 del cod. deont.**, nel testo vigente all'epoca, per la previsione di un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta.

Se è vero, infatti, che il patto di quota lite non era *eo tempore* espressamente vietato dal codice deontologico, è altresì certo che rimaneva il limite della proporzionalità tra il compenso e l'attività svolta.

Non occorre dilungarsi troppo per dimostrare che l'attività di istruzione di una causa per la legge Pinto non sia particolarmente complessa: si tratta di presentare un semplice ricorso alla Corte d'Appello competente, seguendo uno schema fisso (lunghezza della causa, data delle udienze ecc.).

Insomma, per una causa routinaria, l'avv. Caio ha preteso di percepire, oltre ad € 1.100 già liquidati e incassati per distrazione, altri € 10.000 sul risarcimento complessivo di € 14.500 riconosciuto dalla Corte d'Appello di Trento al cliente. Si tratta di un compenso che supera il 75% di quanto riconosciuto dalla Corte a favore del cliente, se si tiene conto dell'importo liquidato a titolo di diritti e onorari e già percepito dall'incolpato.

E' un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'attività svolta, in aperta violazione **dell'art. 45 e del 2° comma dell'art. 43 del codice deontologico nel testo vigente** all'epoca della commissione dell'illecito disciplinare (ora **art. 29, 4° comma cod. deont. for.**).

Né nella fattispecie il compenso può essere inquadrato come palmario, ovverosia l'accordo lecito in base al quale le parti, dopo la conclusione della lite, concordano un onorario aggiuntivo rispetto al normale

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

compenso.

Capo D

In questo caso per valutare la violazione disciplinare bisogna esaminare **l'art. 27 del codice deontologico forense**. In particolare, visto il 6° comma della medesima norma, bisogna valutare se l'avv. Caio sia stato richiesto dell'attività informativa da parte dell'assistito. Solo se vi sia stata una richiesta espressa da parte di Tizio sussiste responsabilità deontologica.

Capo E

L'avvocato non può trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, ai sensi del 2° comma dell'art. 30 del cod. deont. for., salvo che vi sia l'esplicito consenso del cliente. Nella fattispecie non risulta che vi sia alcuna autorizzazione di Tizio; anzi c'è l'esplicita richiesta di consegna del proprio titolo.

La violazione del divieto di trattenere somme di spettanza dei clienti è costantemente ritenuto uno degli illeciti disciplinari più gravi (*Cons. Naz. Forense 4/11/2000 n. 133; Cons. Naz. Forense 11/4/2001 n. 64; Cons. Naz. Forense 27/11/1990 n. 115*).

L'incolpato ha opposto l'eccezione di inadempimento e un presunto diritto di ritenzione sulle somme del cliente.

Il diritto di ritenzione, previsto dal codice civile solo per casi particolari, non sussiste a favore del professionista intellettuale; anzi è espressamente vietato dall'art. 2235 c.c.

L'eccezione di inadempimento è inconferente perché il credito dell'avv. Caio non è di sicuro né liquido, né esigibile, trattandosi di un compenso manifestamente sproporzionato, come è già stato sopra precisato.

Capo F

L'aver prestato la propria opera professionale assistendo parti in un procedimento contro un attuale cliente costituisce sicuramente un illecito deontologico (*C. Cass. sez. un. 22/6/1990 n. 6326; Cons. Naz. Forense 11/6/1992 n. 82; Cons. Naz. Forense 6/11/1996 n. 151; Cons. Naz. Forense 9/11/1999 n. 214*).

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

Si tratta di una palese violazione del divieto di agire in conflitto con gli interessi della parte assistita ai sensi del 1° comma **dell'art. 24 del cod. deont. forense.**

Conclusione

L'avv. Caio con il proprio comportamento ha violato plurime norme deontologiche che comportano senz'altro l'applicazione di un'importante sanzione sospensiva. La sanzione comunque sarà unica anche se vi è una pluralità di addebiti, per il principio che nei procedimenti disciplinari forensi ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato (C. Cass. n. 2178/1967). Un caso analogo, trattato dal Consiglio dell'Ordine di Vicenza nella vigenza del precedente codice, è stato sanzionato con sei mesi di sospensione; la sanzione è stata confermata in sede di impugnazione dal C.N.F.

Paolo Doria

Avvocato, Professore a contratto di diritto civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Padova e Direttore didattico della Scuola di formazione forense "Enrico Schiavo" dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. Componente del laboratorio di metodologia didattica Novaform della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Bibliografia consigliata

- R. Danovi, *Il nuovo codice deontologico forense*, Milano, Giuffrè, 2014.
- R. Danovi, *Manuale breve. Ordinamento forense e deontologia*, Milano, Giuffrè, 2015.
- R. Danovi, *La nuova legge professionale forense*, Milano, Giuffrè, 2014.
- A. Mariani Marini, *Il tempo che verrà. Avvocatura e società*, Pisa, Pisa University Press, 2012.
- A. Mariani Marini, *Agli antipodi dell'azzeccagarbugli. Cultura ed etica dell'avvocato*, Napoli, Jovene Editore, 2009.
- A. Mariani Marini (a cura di), *Promemoria per avvocati. Ragionare, scrivere, difendere i diritti*, Pisa, Pisa University Press, 2014.
- G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *Etica professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo*, Pisa, Pisa University Press, 2013 .

Scuola di Formazione Forense di Vicenza

- G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *I diritti umani e fondamentali nella formazione dell'avvocato europeo*, Pisa, Pisa University Press, 2010 .
- D. Cerri, *Diritti fondamentali e letteratura nella formazione forense*, Pisa, Pisa University Press, 2014.
- P. Doria, *Il metodo giuridico e la tecnica difensiva. La strategia processuale dell'avvocato civilista*, in *Il diritto come processo*, a cura di P. Moro, Milano, FrancoAngeli, 2012.
- M. Manzin e P. Moro (a cura di), *Retorica e deontologia forense*, Milano, Giuffrè, 2010.
- U. Vincenti (a cura di), *Codice dei diritti umani e fondamentali*, Pisa, Pisa University Press, 2011.
- P. Calamandrei, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, Ponte alle Grazie, 1989.